# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1157)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROSSI Raffaele, DE CAROLIS, MARAVALLE, OTTAVIANI, ANDERLINI e VALORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1978**

## Statizzazione dell'Accademia di belle arti « Pietro Vannucci » di Perugia

ONOREVOLI SENATORI. — Poche accademie di belle arti in Italia possono vantare un passato altrettanto ricco di storia e di meriti come quello di cui va giustamente orgogliosa l'Accademia di belle arti « Pietro Vannucci » di Perugia. L'Accademia nacque nel secolo XVI su iniziativa degli alunni del Vannucci e, nel corso dei secoli, non solo ha svolto una funzione di formazione artistica per una grande massa di studenti, ma è stata un fulcro insostituibile di formazione culturale, un punto di attrazione e di riferimento che ha arricchito la società civile perugina.

Attualmente l'Accademia « Pietro Vannucci » è regolata in base ad uno statuto approvato con decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1874. Sulla base dell'articolo 1 di questo statuto l'Accademia svolge la sua funzione di insegnamento di belle arti e sino al 1927 fu anche sede di esami per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali e per il conferimento del diploma di professore di disegno architettonico.

Nell'articolo 2 di detto statuto si stabilisce che l'Accademia provvede alla sua esistenza mercè le somme che il comune di Perugia e l'amministrazione provinciale stanziano nel proprio bilancio, nonchè mediante il contributo della Camera di commercio.

Versano inoltre contributi per il mantenimento dell'Accademia sia il Ministero della pubblica istruzione sia la Cassa di risparmio di Perugia.

Sulla base degli ultimi bilanci risulta che il comune di Perugia e l'amministrazione provinciale concorrono al funzionamento dell'Accademia con contributi annui rispettivamente di lire 103 milioni e 52 milioni per un totale di lire 155 milioni su di una spesa complessiva di bilancio di lire 191 milioni.

Il comune di Perugia, inoltre, mette a disposizione dell'Accademia i locali siti in San Francesco al prato.

Nel corso dei secoli l'Accademia « Pietro Vannucci » ha potuto accumulare per lasciti o acquisti un notevole patrimonio immobiliare ed artistico. Oltre ad alcuni immobili, infatti, l'Accademia possiede:

1) una biblioteca ricca di pubblicazioni di pregio fra le quali delle edizioni dei secoli XVI e XVII;

2) una gipsoteca che trae la sua origine dai celebri modelli delle statue michelangiolesche delle tombe medicee, portati in Perugia da Vincenzo Danti. Arricchita poste-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

riormente specie nel secolo XIX, annovera calchi di sculture classiche, sculture medioevali, del rinascimento, opere neoclassiche come le Tre Grazie donate dal Canova;

3) la quadreria che annovera opere di artisti locali dei secoli XVIII, XIX e XX;

4) il gabinetto dei disegni e delle stampe ricco di numerose raccolte di disegni di artisti in gran parte dei secoli XVIII e XIX con alcuni pezzi del secolo XVI. Assai interessante la raccolta di stampe dei secoli XV, XVI, XVIII fra le quali qualcuna molto rara.

In questo quadro occorre mettere in luce il fatto che la stessa Galleria nazionale dell'Umbria, che costituisce la più completa ed organica documentazione delle attività artistiche dell'Umbria dal secolo XII al secolo XIX, trova la sua origine nella raccolta di dipinti che si era venuta formando presso l'Accademia di belle arti dall'ultimo quarto del secolo XVI.

Nel 1940 con il regio decreto 25 giugno 1940, n. 1086, l'Accademia di belle arti di Perugia fu pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alle Accademie di belle arti governative.

Infatti al momento della emanazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, che regola l'ordinamento dell'istruzione artistica, l'Accademia di Perugia venne esclusa dall'elenco riportato all'articolo 13 della legge stessa, elenco che stabiliva le accademie di belle arti presso cui si poteva impartire l'insegnamento statale dell'arte.

Cosicchè l'Accademia perugina, esclusa dal decreto, dovette continuare la sua attività come istituto privato.

In questi ultimi anni ha preso corpo in Italia un forte movimento tendente a trasformare profondamente la struttura ed i contenuti didattici delle accademie di belle arti sia statali sia parificate. Da parte degli insegnanti e degli studenti si è avanzata con forza la proposta di dare alle accademie la caratteristica di istituti universitari e, nello stesso tempo, di trasformare profondamente tutta la parte riguardante l'insegnamento. A questa azione ha preso parte attiva anche l'Accademia parificata di Perugia, tanto che nel 1971 fu presentata per iniziativa del deputato onorevole Maschiella una proposta di legge per la statizzazione.

Oggi l'Accademia « Pietro Vannucci », in tutte le sue componenti, corpo accademico, collegio degli insegnanti, personale non insegnante e studenti, ha unanimemente ritenuto, nel pieno consenso degli enti locali, della popolazione e delle forze politiche, di considerare la sua statizzazione come condizione preliminare e indispensabile per il proprio rinnovamento e potenziamento.

In questo senso si sono espressi con apposite deliberazioni sia gli organi dell'Accademia sia l'amministrazione comunale e provinciale di Perugia.

Con il presente disegno di legge si intende, appunto, raggiungere questo obiettivo: la statizzazione, come premessa per ogni ulteriore sviluppo e trasformazione dell'Accademia stessa.

Con l'articolo 1 si chiede, infatti, che l'Accademia di belle arti « Pietro Vannucci » di Perugia venga inclusa nell'elenco delle accademie statali riportato nell'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Con l'articolo 2 si intende assicurare alla futura Accademia statale la sede ed i sussidi didattici essenziali.

Sembra che il trasferimento puro e semplice di tutti i beni mobili ed immobili dell'Accademia statale non solo faciliti il compito della statizzazione, perchè libera lo Stato da oneri che potrebbero altrimenti essere opposti come ostacoli, ma, soprattutto, sia giusto sotto l'aspetto civile e morale: infatti quel patrimonio formatosi nei secoli ha avuto sempre una destinazione e, cioè, quella di servire a rendere l'Accademia sempre più adatta al raggiungimento dei suoi compiti. Così la concessione in uso dei locali di proprietà comunale appare come una condizione essenziale per la sopravvivenza dell'Accademia stessa, oltre che per mantenere la loro destinazione originaria.

Con l'articolo 4 si intende regolare il corso degli studi sulla base della situazione attuale lasciando aperta la possibilità per sviluppi autonomi.

Con gli articoli 5, 6 e 7 si intende regolare la parte normativa del personale insegnante e non insegnante.

Con l'articolo 8 si stabilisce l'onere annuo e la sua copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con l'inizio dell'anno accademico 1978-1979 l'Accademia di belle arti « Pietro Vannucci » di Perugia, pareggiata alle Accademie di belle arti governative con regio decreto 25 giugno 1940, n. 1086, è trasformata in Accademia statale mantenente analoga denominazione.

L'Accademia di belle arti « Pietro Vannucci » di Perugia è aggiunta all'elenco di cui all'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Art. 2.

Il comune di Perugia concede in uso all'Accademia statale l'immobile in cui ha attualmente sede l'Accademia parificata con le pertinenze annesse alle stesse condizioni.

Il patrimonio immobiliare di proprietà dell'Accademia parificata passa in proprietà dell'Accademia statale che provvederà ad amministrarlo versandone gli utili alla cassa scolastica.

I beni immobili e le suppellettili di proprietà dell'Accademia parificata, nonchè la biblioteca, la gipsoteca, la quadreria, il gabinetto disegni e stampe saranno gratuitamente devoluti all'Accademia statale.

L'amministrazione provinciale e il comune di Perugia si impegnano a fornire i mezzi finanziari al funzionamento dell'Accademia nella misura e proporzione in cui li hanno forniti per l'anno accademico 1977-1978.

Il commissario di cui all'articolo 7 provvederà entro sei mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Accademia.

Art. 3.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 4.

Allo scopo di assicurare l'evoluzione e l'aggiornamento del corso degli studi, oltre i corsi e gli insegnamenti esistenti, il Ministero della pubblica istruzione autorizzerà la aggiunta o la variazione degli insegnamenti fondamentali o di nuovi corsi speciali.

L'Accademia statale potrà organizzare i cosiddetti corsi liberi per studenti italiani e stranieri sia durante l'anno accademico sia durante il periodo estivo.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge gli insegnanti di ruolo dell'Accademia parificata sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici dell'Accademia statale.

Art. 6.

Il personale assistente ed ausiliario nonchè il personale non insegnante di ruolo o non di ruolo, regolarmente assunto, dell'Accademia parificata è inquadrato nella corrispondente categoria dell'Accademia statale. L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni.

Art. 7.

L'amministrazione provvisoria dell'Accademia è affidata ad un commissario governativo da nominarsi entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni in essa contenute.

Fino alla nomina del commissario governativo il Consiglio accademico dell'Accademia parificata rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con successivo decreto mi-

nisteriale saranno emanate le disposizioni ai fini di realizzare quanto stabilito negli articoli 5 e 6 della presente legge.

Lo statuto dell'Accademia « Pietro Vannucci », approvato con decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1874, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 8.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, all'onere annuo valutato in lire 355 milioni si provvede, quanto a lire 155 milioni, con i contributi degli enti sovventori di cui al precedente articolo 2 e, quanto a lire 200 milioni, con i normali stanziamenti dei capitoli 2600, 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di lire 60 milioni, di lire 110 milioni e di lire 30 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.